

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI N. 3 OPERATORI DEL COMUNE DI FLORESTA DA
PARTE DEL COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE**

L'anno duemilaventitre, il giorno.....del mese di.....con il presente atto convenzionale

TRA

il Comune di Floresta, con sede in Via Umberto I n. 115, rappresentato in questo atto dal dott. Antonio Stroschio in qualità di Sindaco pro - tempore autorizzato alla stipula del presente atto (ente di provenienza);

E

Il Comune di Roccella Valdemone, con sede in Via Umberto I n. 28, rappresentato in questo atto dal dott. Gianfranco Orsina in qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula del presente atto (ente utilizzatore);

PREMESSO

– che nell’ambito degli sviluppi del quadro normativo e degli indirizzi di finanza pubblica, gli enti locali sono chiamati ad assumere utili iniziative per rendere più efficaci ed efficienti l’attività amministrativa, perseguendo anche l’obiettivo di razionalizzazione delle modalità di funzionamento dei servizi, favorendo l’attivazione di azioni sinergiche tra gli enti locali, interessati da comuni problematiche;

– che l’art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, per motivate esigenze amministrative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;

– che l’art. 1, comma 124, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza (c.d. “scavalco condiviso”);

– che con nota prot. n..... del..... è stata formalizzata, dal Comune di Roccella Valdemone al Comune di Floresta, la richiesta dell’utilizzo temporaneo a scavalco condiviso di n. 3 operatori dipendenti del Comune di Floresta, nell’ottica della continuità amministrativa necessaria a garantire il funzionamento del settore, nelle more dell’assunzione di tutte le determinazioni volte a colmare il vuoto in organico;

– che con nota prot. n.....del.....il Comune di Floresta ha trasmesso l’assenso dell’ente all’utilizzo condiviso della dipendente, nonché la delibera di G. C. n..... del..... con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzata la sua sottoscrizione, in pieno spirito di collaborazione e sinergia tra le amministrazioni locali;

– che con deliberazione di G.M n. ____ del ____ il Comune di Roccella Valdemone ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la sua sottoscrizione nonché la regolazione dei rapporti finanziari che insorgeranno tra le amministrazioni coinvolte e le determinazioni relative alla garanzia di salvaguardare, al personale utilizzato, il trattamento economico in godimento presso l’Ente di appartenenza, maggiorato dei benefici economici che gli verranno determinati dall’Ente utilizzatore;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione temporanea, cioè per un periodo limitato di tempo, e a tempo parziale, cioè per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, da parte del Comune di Roccella Valdemone dei dipendenti _____,

_____, in servizio a tempo indeterminato, Operatori, presso il Comune di Floresta, il cui consenso è stato manifestato per le vie brevi.

Art. 2 - Durata

La durata è fissata, per n. 4 ore settimanali, per n. 8 giorni lavorativi dal ____ al _____. Per la eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Roccella Valdemone fermo restando, la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Floresta e previo assenso del dipendente. Ciascuno dei due Enti in qualsiasi momento potrà recedere dal rapporto convenzionale e il recesso avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque, entro il quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, in tale fattispecie la cessazione decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente ad entrambe le amministrazioni.

Art. 3 - Articolazione del tempo di lavoro

dipendenti _____, _____,
_____, presteranno il servizio presso la Comune di Roccella Valdemone, ente utilizzatore, per otto (8) giorni lavorativi dal ____ al _____, e per quattro (4) ore, mentre le restanti giornate del tempo di lavoro d'obbligo saranno svolte presso l'ente di appartenenza. Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato ai fini giuridici, al servizio prestato presso l'ente di appartenenza. Ciascun ente assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del rapporto di lavoro, curandone la gestione a mezzo dei propri uffici, ciascuno per la propria parte. Per la disciplina dell'orario di lavoro si rinvia alle norme contenute nel CCNL, dell'area dirigenziale vigente.

Art. 4 - Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Floresta a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. Quest'ultimo corrisponderà ai dipendenti il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione, nonché il trattamento accessorio (compresa la retribuzione di posizione). Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'ente utilizzatore saranno rimborsati periodicamente dal Comune di Roccella Valdemone al Comune di Floresta. Resta a carico del Comune di Roccella Valdemone i rimborsi spese per gli accessi effettuati dai dipendenti di cui alla presente convenzione, nonché i trattamenti accessori dei compensi spettanti secondo disciplina vigente; Il rimborso avverrà entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'ente di provenienza secondo le modalità e gli importi quantificati dal competente ufficio, in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate

Art. 5 - Assenza di nuovo rapporto di lavoro

Le parti danno reciprocamente atto che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra la Comune di Roccella Valdemone e i dipendenti _____, _____, _____.

Art. 6 - Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base alla presenza in servizio del dirigente in convenzione. Le ferie fruitte dai dipendenti saranno comunicate sia al Comune di Floresta sia alla Comune di Roccella Valdemone. In caso di malattia i dipendenti effettueranno le previste comunicazioni con le modalità stabilite dalla vigente normativa al Comune di Floresta che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due enti, comunicherà lo stato di malattia alla Comune di Roccella Valdemone.

Art. 7 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che potranno sorgere tra i due enti dovrà essere risolta prioritariamente in via bonaria, qualora ciò non fosse possibile il foro demandato per la loro risolverle è esclusivamente quello di Patti.

Art. 8 - Registrazione

La presente convenzione non è soggetta a registrazione, ai sensi della vigente normativa sull'imposta di registro.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Roccella Valdemone

Dott. Gianfranco Orsina

Il Comune di Floresta

Dott. Antonio Stroschio